

Siss, 30 punti non più trasferibili

Il punteggio non può più essere speso in graduatorie diverse

DI ANTIMO DI GERONIMO

I 30 punti del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione all'insegnamento (Ssis) non si possono spostare da una graduatoria ad un'altra. Nemmeno se si è in possesso di un'ulteriore abilitazione conseguita presso la Ssis tramite la frequenza di un semestre aggiuntivo.

Il chiarimento è contenuto nelle nuove Faq ((frequently asked questions, letteralmente: risposte a domande poste frequentemente) emanate dal ministero della pubblica istruzione il 15 maggio scorso. L'amministrazione, dunque, ha sciolto definitivamente il nodo della possibilità o meno di far valere alternativamente il bonus dei 30 punti. E ha spiegato che, in ogni caso, il bonus può essere fatto valere solo ed esclusivamente nella graduatoria della classe di concorso cui si riferisce il corso biennale. Ciò vuol dire che non è possibile far valere i 30 punti sull'abilitazione conseguita con l'eventuale frequenza al semestre aggiuntivo. A prescindere dal fatto che l'interessato abbia già fatto valere il bonus in altra tornata di aggiornamento oppure no. L'amministrazione ha chiarito inoltre che non è possibile chiedere la sostituzione del titolo di accesso alla graduatoria, se il nuovo titolo non è stato ancora conseguito. La possibilità di far valere titoli con riserva (dunque non ancora conseguiti) vale solo per coloro che, non es-

sendo abilitati, ma essendo in procinto di conseguire l'abilitazione, rimarrebbero esclusi dalle graduatorie in assenza di tale deroga (ovvero l'inclusione con riserva) Per esempio, il soggetto non abilitato, che sta per conseguire la laurea in scienze della formazione, può chiedere l'inclusione con riserva. Altrimenti non potrebbe accedere alla graduatoria. Mentre il soggetto abilitato non può chiedere la sostituzione del titolo abilitante che ha già fatto valere (titolo di accesso) anche se è in procinto di conseguire la laurea in scienze della formazione. Ciò perché, essendo già abilitato, non corre il rischio di rimanere fuori. Per quanto riguarda le modalità di calcolo dei periodi di servizio, che non possono essere valutati se l'interessato abbia frequentato contemporaneamente la Ssis oppure il corso di laurea in scienze della formazione primaria, è stato chiarito che tale periodo si calcola a partire dalla data di iscrizione ai corsi.

E che il periodo di non valutabilità dei servizi contemporanei coincide solo con la durata legale dei corsi. Pertanto, nel caso di studenti fuori corso, i periodi eccedenti la durata legale vengono valutati anche se sono contemporanei alla frequenza del corso. Per esempio, nel caso della laurea in scienze della formazione primaria, trascorsi 4 anni dalla data di iscrizione, il soggetto interessato può far valere i ser-

vizi a prescindere dal fatto che siano stati prestati contemporaneamente alla frequenza al corso di laurea. La stessa cosa vale anche per la Ssis. Insomma, il periodo di non valutabilità dei servizi contemporanei coincide con quello della du-

rata legale dei corsi. Per i servizi prestati oltre tale periodo non c'è problema. L'amministrazione ha chiarito, infine, che possono iscriversi con riserva negli elenchi di sostegno i docenti abilitati con procedure diverse dai corsi Cobaslid, che fre-

quentano i corsi attivati presso le accademie ai sensi del decreto n. 56 del 31 ottobre 2006. Ciò in quanto i corsi Cobaslid sono stati equiparati ai corsi Ssis, anche per il modulo aggiuntivo per l'integrazione scolastica degli alunni disabili.